TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Sonia Di Gesu,

Letti gli atti del procedimento ex artt. 700 e 669 *quater* c.p.c. iscritto al n. 6592/2019 R.G. Lavoro;

promosso da

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, già MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio Scolastico Territoriale di Agrigento - Ambito Territoriale di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari delegati Vito Failla e Giampiero Conti;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DEI

Docenti della scuola primaria partecipanti alla mobilità 2019/2020;

- controinteressati non costituiti -

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25/02/2020;

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., contenente contestuale istanza cautelare, [redacted] ha chiesto: "*1.Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2018/2019 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della*

Firmato Da: DI GESU SONIA CARMELITA NICOLETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4b60908450ef7b27af16585405ac9d1c

meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

Ricorre, quindi, anche il requisito del *periculum in mora*.

La domanda cautelare, pertanto, merita accoglimento.

In conclusione, previa disapplicazione dell'art. 13 n. IV del CCNI mobilità del personale docente, va riconosciuto in favore della ricorrente il diritto di precedenza nella procedura di mobilità interprovinciale ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. 104/92 in quanto referente unico di genitore affetto da handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92; per l'effetto, va ordinato alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare [redacted] ad una sede di servizio nella provincia di Agrigento ad essa spettante in base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Visti gli articoli 700 e 669 quater c.p.c.;

Previa disapplicazione dell'art. 13 n. IV del CCNI mobilità del personale docente, dichiara in favore della ricorrente il diritto di precedenza nella procedura di mobilità interprovinciale ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. 104/92, e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare [redacted] ad una sede di servizio nella provincia di Agrigento ad essa spettante in base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda;

Spese al definitivo;

Si comunichi

Catania, 28/02/2020

IL GIUDICE

dott.ssa Sonia Di Gesu

Firmato Da: DI GESU SONIA CARMELITA NICOLETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4b60908450ef7b27af16585405ac9d1c